



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO
Provincia di Trento

Verbale di Deliberazione della Giunta comunale

n. 61 dd. 23.05.2016

OGGETTO:

Gestione anagrafica dei cittadini “senza fissa dimora”, Istituzione di un’area di circolazione territorialmente non esistente denominata “Via della Casa Comunale”.

COPIA

L’anno **duemilasedici**, il giorno **ventitre** del mese di **maggio** alle ore 18:10 nella sala delle riunioni, con l’osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	presente

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaiddotti invita la Giunta a deliberare in merito all’oggetto.

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che in ogni Comune ai sensi dell'art. 1 della Legge 24.12.1954, n. 1228 *“Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente”*, deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente ove registrare le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie e alle convivenze che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio;

Considerato che l'art. 2, comma 3 della legge 24.12.1954, n. 1228, così come sostituito dall'art. 3, comma 38 della Legge 15.07.2009, n. 94 recante *“Disposizioni in materi di sicurezza pubblica”*, stabilisce che le persone senza fissa dimora si considerano residenti nel Comune ove hanno stabilito il proprio domicilio, fornendo all'Ufficio Anagrafe tutti gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio e in mancanza di questo, nel Comune di nascita;

Posto che presso il Ministero dell'Interno è stato istituito un apposito registro nazionale delle persone *“senza fissa dimora”*, che i Comuni sono tenuti ad alimentare attraverso il sistema INA-SAIA secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico al Decreto Ministeriale del 6 luglio 2010;

Visto il punto 7 delle Avvertenze e Note illustrate al Regolamento Anagrafico emanate dall'ISTAT nel 1992 nel quale si ravvisa l'opportunità di individuare, in analogia a quanto viene effettuato durante il censimento della popolazione per i censiti senza tetto, una via comunale convenzionale ove poter iscrivere e certificare i senza fissa dimora che abbiano stabilito il proprio domicilio nel Comune;

Dato atto che il *“domicilio”* è definito dall'art.43 c.c. come il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari ed interessi e che per affari ed interessi si intendono le attività economiche, produttive, patrimoniali e finanziarie che attengono alla persona;

Riconosciuta l'obbligatorietà dell'iscrizione nell'apposito registro Nazionale dei *“senza fissa dimora”* qualora vi siano richieste e ne ricorrono le condizioni;

Considerato altresì che a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 5 del D.L. 28 marzo 2014, n. 47 convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2014, n. 80 il cittadino non può essere iscritto come residente nel luogo di dimora abituale se l'immobile è occupato abusivamente;

Richiamato l'atto di risoluzione del Ministero dell'Interno D.A.I.T Direzione Centrale per i Servizi Demografici, emanato con nota n. 633 del 24 febbraio 2015 :*Poiché il criterio generale e prevalete del luogo di dimora abituale non può essere applicato a coloro che abitino in un immobile occupato abusivamente, non è possibile individuare altra soluzione se non l'iscrizione per “domicilio”, in analogia con le persone senza fissa dimora. Tale soluzione, alla quale si dovrà ricorrere solo come “estrema ratio”, garantisce il rispetto del diritto all'iscrizione anagrafica e, di conseguenza, di tutti i diritti costituzionalmente garantiti (diritto di identità, al voto, all'assistenza sanitaria, ecc) per i quali essa costituisce il presupposto fondamentale;*

Ravvisata l'opportunità di istituire tale nuova via fittizia, con un nome convenzionale, dove iscrivere con un numero progressivo dispari sia i *“senza tetto”* eventualmente risultanti residenti al momento del Censimento, sia i *“senza fissa dimora”* che eleggono domicilio nel Comune o che in

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

mancanza di un domicilio eletto (reale) risultano nati nel Comune così come previsto nelle note ISTAT sopra riportate, nonché i cittadini dimoranti che non hanno la possibilità di alloggio fisso, ma che continuano a mantenere i propri interessi nel Comune;

Accolta la proposta di intitolare detta via fittizia con la denominazione: Via della Casa Comunale;

Vista la legge anagrafica 24.12.1954, n. 1228 e ss.mm.;

Visto il regolamento anagrafico D.P.R. 30.05.1989, n. 223;

Vista la Legge 15.07.2009, n. 94 recante *“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”*;

Ritenuto altresì di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L al fine di poter procedere all'iscrizione degli aventi titolo;

Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione espressi, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Demografico ed attività economiche in ordine alla regolarità tecnico - amministrativa e dal Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile;

Visti:

- il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- lo Statuto comunale;
- il Regolamento di contabilità comunale;

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano

D E L I B E R A

1. di istituire per i motivi espressi in premessa, un'area di circolazione comunale convenzionale e territorialmente non esistente con denominazione *“Via della Casa Comunale”*;
2. di dare atto che nella suddetta via verranno iscritti e certificati in maniera progressiva nei numeri dispari sia i senza tetto censiti quali residenti al censimento, sia i senza fissa dimora che hanno stabilito il proprio domicilio nel Comune o che in mancanza di un domicilio eletto (reale) risultano nati nel comune così come previsto dalle Note ISTAT sopra riportate;
3. di dare atto che nella suddetta via verranno iscritte e certificate in maniera progressiva nei numeri pari i cittadini dimoranti senza possibilità di alloggio fisso, ma che continuano a mantenere i propri interessi nel Comune ;
4. di dare incarico al Servizio Demografico ed attività economiche di provvedere agli adempimenti connessi alla adozione della presente deliberazione compresa la trasmissione delle informazioni relative alle posizioni di *“senza fissa dimora”*, all'INA, così come previsto dal combinato di cui al D.M. 6 luglio 2010 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- dott. Giovanna Orlando -

2010) e Circolare Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali– n. 22 in data 21.07. 2010;

5. di provvedere alla trasmissione della presente deliberazione al Commissariato del Governo di Trento;
6. di dichiarare, per le motivazioni in premessa esposte e mediante separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 79, comma 4 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

FS



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell’art. 29 dell’allegato 1) del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell’art. 120 dell’allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- pareri in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco
- *Albino Dellaidotti* -



Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -

COPIA

Firma autografa su originale
(conservato presso il Comune)

Il Segretario comunale
- *dott. Giovanna Orlando* -